

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Modificazioni alla legge per la riscossione
delle imposte dirette.**

Presidente. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, secondo la nuova dizione proposta dalla Commissione.

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col Regio Decreto 23 giugno 1897, n. 236, sono sostituiti, od aggiunti, i seguenti articoli:

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 3. — L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai Consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire 500,000, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia deve essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza del diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio deve essere approvata dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando quello o questa trovino conveniente codesta nomina.

Può infine essere confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal Consorzio, o dai Comuni, senza aprire concorso per terna o per asta, purchè le condizioni del Contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, o per conferma, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento, salvo il disposto dell'articolo 12.

Il contratto deve in ogni caso riportare la approvazione del prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

Presidente. A questo articolo 3 sono stati presentati due emendamenti. Uno è dell'onorevole Perla, il quale al secondo e al terzo comma di questo articolo propone di surrogare il comma seguente:

« Il contratto esattoriale dura dieci anni; ma può essere rescisso per la scadenza del primo quinquennio con denuncia di una delle parti contraenti, da notificarsi non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio. »

E propone che nel sesto comma si cancellino le parole:

« Per uno o due quinquenni dopo il primo decennio. »

Insiste l'onorevole Perla in questo suo emendamento?

Perla. Non insisto.

Presidente. L'onorevole Furnari poi propone che a questo articolo si aggiunga:

« L'esattore che durante la sua gestione ha regolarmente fatto alle singole scadenze i versamenti a tutti gli enti interessati, ha diritto ad essere confermato in carica con l'aggio non superiore del 3 per cento, qualora quello dell'esercizio precedente non sia minore del 3 per cento. »

L'onorevole Furnari insiste in questo emendamento aggiuntivo?

Furnari. Insisto, e domando di svolgere il mio emendamento.

Presidente. Ne ha facoltà.

Furnari. Se non avessi avuto una profonda convinzione dell'utilità e dei vantaggi che apporterà la mia aggiunta all'articolo 3, io dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore avrei addirittura rinunciato a parlare, ma poichè ho la convinzione che la mia aggiunta sia molto utile non solo ai